

N.	Tipologia di intervento antisismico	Zone sismiche	Misura della detrazione Irpef dell'articolo 16-bis, Tuir
1	Interventi "relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la <u>messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali</u> , per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari" (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir).	Tutte	Dal 26 giugno 2012 al <b>31 dicembre 2019</b> , <b>detrazione Irpef del 50%</b> (prima 36%, con limite di spesa di 48.000 euro), con limite di spesa di 96.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 48.000 euro, ripartita <b>in 10 anni</b> . Dal 2020, detrazione del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro per lo stesso intervento e detrazione massima di 17.280 euro, ripartita in 10 anni

N.	Tipologia di intervento antisismico	Zone sismiche	Detrazione "speciale" Irpef e Ires
2	Le stesse misure antisismiche indicate al punto precedente (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui <u>procedure autorizzatorie</u> sono iniziate dal primo gennaio 2017 (dal 4 agosto 2013, per la norma in vigore dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016), riferite a <b>costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive</b> (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	Dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, solo per abitazioni "principali" (o per attività produttive), ubicati "nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2)", Opdm 20 marzo 2003, n. 3274. Dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, anche per gli "edifici ubicati nella <b>zona sismica 3</b> ".	<b>50%</b>
3	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad <b>1 classe</b> di rischio inferiore" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) <b>(1)</b> .		<b>70%</b>
4	Le stesse misure antisismiche indicate al punto 2 (articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), da cui deriva "il passaggio a <b>2 classi</b> di rischio inferiori" (articolo 16, comma 1-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) <b>(1)</b> .		<b>80%</b>
5	Le stesse misure antisismiche indicate al <b>punto 3</b> (riduzione di 1 classe di rischio, definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su " <b>parti comuni</b> di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) <b>(2)</b> .		<b>75% (2)</b>
6	Le stesse misure antisismiche indicate al <b>punto 4</b> (riduzione di 2 classi di rischio, definite dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), realizzate su " <b>parti comuni</b> di edifici condominiali" (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63) <b>(2)</b> .		<b>85% (2)</b>
7	Le spese relative a tutti gli "interventi su <u>parti comuni</u> di edifici condominiali", finalizzati <b>"congiuntamente alla riduzione del rischio sismico"</b> , con riduzione di <b>1 classe</b> di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), e "alla <b>riqualificazione energetica</b> " (articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).		Zone sismiche <b>1, 2 e 3</b> , Opdm 20 marzo 2003, n. 3274.
8	Le spese relative a tutti gli "interventi su <u>parti comuni</u> di edifici condominiali", finalizzati <b>"congiuntamente alla riduzione del rischio sismico"</b> , con riduzione di <b>2 classe</b> di rischio (definita dal decreto 28 febbraio 2017, n. 58), e "alla <b>riqualificazione energetica</b> " (articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).	<b>85%</b>	

(1) Se le misure antisismiche, indicate all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir, sono realizzate, dal 24 giugno 2017 (data della legge di conversione del DL 50/2017) e fino al 31 dicembre 2021 (con "procedure autorizzatorie" iniziate dopo il primo gennaio 2017), da "imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare", su edifici ubicati nei Comuni ricadenti nella zona sismica zona 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, mediante la "demolizione" e la "ricostruzione di interi edifici" ("anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento"), "**all'acquirente** delle unità immobiliari" spetterà, ripartita in 5 anni, una **detrazione Irpef o Ires del 75%**, se si avrà una riduzione di una classe di rischio sismico, o **dell'85% se la riduzione sarà di due classi** (calcolati sul "prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare"), a patto che questa alienazione avvenga entro 18 "mesi dalla data di conclusione dei lavori" e che le unità immobiliari acquistate siano "adibite ad abitazione e ad attività produttive" dagli acquirenti. I soggetti beneficiari di queste detrazioni (**anche se NON incapienti**) potranno "optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane **esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari**" (articolo 16, comma 1-septies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

(2) I "soggetti beneficiari" (**anche se NON incapienti**) "possono optare per la cessione del corrispondente credito", per intero e non in parte, "ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati", **ma NON a "istituti di credito e intermediari finanziari"** (con "facoltà" di questi ultimi di "successiva cessione", non a banche) (articolo 16, comma 1-quinquies, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).